

Decreto Rettorale n. 1799

## IL RETTORE

visto l'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071;

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti emanato con decreto rettorale 11 ottobre 2012 n. 1085;

ritenuto opportuno procedere ad apporre modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2017,

## DECRETA


Il Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale 11 ottobre 2012 n. 1085, è integralmente sostituito dal testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Roma, 9 maggio 2017



**Il Rettore**

prof. Francesco Bonini



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Bonini'.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI  
SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI**

**(Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071)**

## INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 1 - Oggetto .....	3
ART. 2 - Illecito disciplinare .....	3
ART. 3 – Membri della comunità universitaria .....	4
ART. 4 – Sanzioni disciplinari.....	4
ART. 5 - Competenza .....	5
CAPO II – ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO DISCIPLINARE .....	6
ART. 6 – Acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare e attività di indagine.....	6
ART. 7 - Diritti dello studente sottoposto al procedimento.....	6
ART. 8 - Misure cautelari.....	7
CAPO III – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	7
ART. 9 – Ammonizione.....	7
ART. 10 – Interdizione temporanea da uno o più insegnamenti. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto .....	7
ART. 11 – Esclusione temporanea dall’Ateneo.....	8
ART. 12 – Forma dei provvedimenti disciplinari.....	8
ART. 13 – Chiusura del procedimento .....	8
ART. 14 – Esecuzione .....	9
CAPO IV - IMPUGNAZIONI.....	9
ART. 15 - Impugnazioni .....	9

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina la giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti ed in particolare le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari per i fatti lesivi da questi compiuti di cui al successivo art. 2.
2. La competenza ad emanare le sanzioni disciplinari, secondo la disposizione di cui al successivo art. 5, spetta al:
  - a) Rettore;
  - b) Consiglio di Dipartimento o, per i corsi di dottorato, i master, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, formazione, alta formazione o altre attività formative comunque denominate, i relativi organi collegiali responsabili;
  - c) Senato Accademico.

### **ART. 2 - Illecito disciplinare**

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente, sia all'interno dei locali dell'Ateneo o di altre sedi con esso convenzionate, sia al di fuori di essi, quando:
  - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
  - b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria, nonché ad una qualsiasi prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;
  - c) alteri o modifichi atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, il libretto degli esami e i verbali di esame;
  - d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
  - e) rilasci dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali;

- f) plagi nella stesura della tesi di laurea o di dottorato o comunque di altro elaborato scritto (p.es., a titolo esemplificativo, tesina finale per master, relazioni per laboratori, project work, etc.) ai sensi dell'articolo 9 del Codice Etico dell'Ateneo.
2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, ancorché tenuta fuori dalla cerchia dei locali universitari, che, per le relative modalità e per le finalità perseguite, siano tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, dei docenti e del personale.
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità alla normativa vigente.
4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento universitario dello studente.

### **ART. 3 – Membri della comunità universitaria**

1. Sono soggetti alla giurisdizione disciplinare gli studenti iscritti ai corsi di laurea od agli altri corsi organizzati nell'Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie, anche stranieri, che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni.

### **ART. 4 – Sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai sensi del presente Regolamento sono:
- a) l'ammonizione;
  - b) l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo, didattiche, ivi compreso il tirocinio;
  - c) la sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi;
  - d) l'esclusione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami e di verifica per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le sanzioni sono cumulabili.

3. Nella irrogazione della sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto e delle sue conseguenze, della personalità dello studente, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d) comporta l'impossibilità da parte dello studente, per il periodo di applicazione della sanzione:

a) di partecipare a qualunque titolo alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza in organi accademici;

b) di ottenere benefici economici o l'assegnazione di collaborazioni a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo.

#### **ART. 5 - Competenza**

1. La sanzione dell'ammonizione è adottata verbalmente dal Rettore.

2. L'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo e la sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi sono adottate dal Consiglio di Dipartimento.

3. In relazione a illeciti attribuiti a studenti dei corsi di dottorato, la competenza ad adottare le sanzioni è attribuita al Collegio dei Docenti.

4. In relazione a illeciti attribuiti a studenti di master, corsi di specializzazione e altre attività formative comunque denominate, la competenza ad adottare le sanzioni è attribuita all'organo collegiale della struttura responsabile del corso stesso.

3. L'esclusione temporanea dall'Ateneo, con conseguente perdita delle sessioni di esami e di verifica per un periodo non superiore a tre anni, è adottata dal Senato Accademico.

4. Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo e la sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per una sessione quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti.

## **CAPO II – ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO DISCIPLINARE**

### **ART. 6 – Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine**

1. Qualunque organo, ufficio e dipendente dell'Ateneo, i professori ed i ricercatori dell'Ateneo, ove siano venuti a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2, ne danno immediatamente informazione per iscritto al Rettore.
2. Il Rettore, ricevuta la segnalazione, coadiuvato ove ritenuto necessario da un professore o da un ricercatore di ruolo da lui nominato ovvero da una commissione all'uopo istituita, della quale faccia parte almeno un rappresentante degli studenti, e avvalendosi del supporto della struttura amministrativa, può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare.
3. Delle attività di indagine è redatto verbale in forma riassuntiva.
4. Il Rettore, qualora non ritenga il fatto meritevole di sanzione, dispone la chiusura del procedimento.

### **ART. 7 - Diritti dello studente sottoposto al procedimento**

1. Entro trenta giorni dall'acquisizione della notizia, il Rettore invia allo studente la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
2. La contestazione indica la data in cui deve avvenire l'audizione dello studente sottoposto al procedimento nonché rende noto a questo che è in sua facoltà:
  - I. presentarsi in ogni momento dinanzi al Rettore o al professore o alla Commissione delegata per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
  - II. farsi assistere da persona di sua fiducia;
  - III. presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare eventuali prove da assumere;
  - IV. prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
3. Tra la data di ricezione dell'avviso di apertura del procedimento e la data fissata per l'audizione dello studente dinanzi al Rettore non possono decorrere meno di dieci giorni.
4. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

5. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta la sospensione del procedimento disciplinare.

#### **ART. 8 – Misure cautelari**

1. Il Rettore può applicare una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria.

### **CAPO III – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

#### **ART. 9 – Ammonizione**

1. Qualora ritenga di applicare l'ammonizione, il Rettore vi procede verbalmente.
2. Per la irrogazione dell'ammonizione il Rettore può delegare un professore di ruolo.
3. Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all'art. 15.
4. Il verbale è sottoscritto per presa d'atto dallo studente. Della mancata sottoscrizione volontaria del verbale se ne dà atto nel verbale stesso.

#### **ART. 10 – Interdizione temporanea da uno o più insegnamenti. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto**

1. Il Rettore qualora ritenga di proporre l'applicazione della sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti determinati, dalle attività formative svolte in laboratorio o in altre strutture dell'Ateneo ovvero la sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi, inoltra al Consiglio di Dipartimento la proposta, corredata dagli atti di indagine compiuti.
2. Il Consiglio di Dipartimento o altra struttura collegiale delibera, sentito lo studente, su proposta del Direttore, la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi, e gli esami o le altre forme di verifica ai quali si riferisce.
3. Quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti, l'applicazione della sanzione nei confronti di questi è irrogata dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 11.

### **ART. 11 – Esclusione temporanea dall’Ateneo**

1. Il Rettore, qualora ritenga di proporre l’esclusione temporanea dall’Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami trasmette la sua proposta al Senato Accademico.
2. Il Senato Accademico invita lo studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L’invito a comparire contiene l’indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l’avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.
4. Il Rettore o un professore di ruolo da lui delegato riferisce sulle indagini effettuate. La relazione deve essere svolta prima dell'audizione dello studente ed alla sua presenza.
5. Su propria iniziativa ovvero su richiesta dello studente, il Senato Accademico può svolgere attività integrative di indagine, ove ritenute opportune.
6. Il Senato Accademico delibera l’irrogazione della sanzione proposta a maggioranza dei suoi componenti.
7. Delle attività del Senato Accademico è redatto verbale in forma riassuntiva.

### **ART. 12 – Forma dei provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), devono essere motivati e sottoscritti dall’organo che li ha emessi e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all’art. 15.
2. I provvedimenti disciplinari o di archiviazione deliberati dagli organi competenti sono adottati con Decreto Rettorale.

### **ART. 13– Chiusura del procedimento**

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dall’acquisizione della notizia del fatto.
2. Il procedimento disciplinare non è interrotto dalla eventuale rinuncia agli studi dello studente.

3. Nel caso di cui al comma che precede, il procedimento si conclude comunque con il definitivo accertamento dei fatti oggetto di contestazione. Gli atti sono archiviati nel fascicolo dello studente.

#### **ART. 14 – Esecuzione**

1. Il Rettore cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
2. Le sanzioni disciplinari sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, del R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
5. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell'Ateneo LUMSA, sono informati gli Atenei di rispettiva appartenenza.
6. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Ateneo, ove comunicate, sono integralmente applicate in LUMSA se lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.
7. Accertato l'illecito disciplinare, il Rettore provvede all'annullamento in autotutela degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati o contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

#### **CAPO IV - IMPUGNAZIONI**

##### **ART. 15- Impugnazioni**

1. Fatto salvo il ricorso alla competente autorità giudiziaria, avverso la determinazione del Rettore o avverso la deliberazione del Consiglio di Dipartimento o delle altre strutture collegiali, previste rispettivamente dall'art. 10 e dall'art. 11, lo studente può proporre ricorso al Senato Accademico.
2. Il ricorso si propone per iscritto entro trenta giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata al Rettore. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. Il Rettore trasmette l'impugnazione al Senato Accademico, che decide entro trenta giorni, secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento.